

## **La direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Origini, ratio, principi e contenuti della Direttiva recepita dal D. Lgs. 212/2015.**

*di Andrea Diamante*

**Sommario.** 1. Introduzione. 2. La genesi della Direttiva. Il Programma di Stoccolma del 2010. 3. Ratio e principi fondanti della Direttiva. Un nuovo concetto di reato. Struttura della Direttiva. Il “manifesto dei diritti della vittima di reato” e le “disposizioni fondamentali al manifesto dei diritti”. 4.1 Definizioni e obiettivi. 4.2 Il manifesto dei diritti della vittima di reato, ossia i Capi 2, 3 e 4 della Direttiva. 4.2.1. Informazione e sostegno. 4.2.2. Partecipazione al procedimento penale. 4.2.3. Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione. 4.3. Le disposizioni funzionali al manifesto dei diritti.

### **1. Introduzione**

Con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, recante "*Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*" il Legislatore italiano ha recepito, appunto, la Direttiva eurounitaria che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

L'esame del contenuto della recepita Direttiva si pone come momento imprescindibile, in quanto si tratta di un provvedimento organico e compiuto, per nulla foriero di semplici linee guida consegnate ai legislatori degli Stati parte, fornendo piuttosto i contenuti sostanziali degli strumenti da mettere a disposizione della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento penale.

Appare dunque necessario una disamina della Direttiva *de qua* per

comprendere gli obiettivi individuati in sede europea, soffermandosi anche sulle origini della stessa, quindi la *ratio* che ha animato l'Unione nel predisporre una normativa che indubbiamente inciderà sul processo penale non solo italiano, ma di tutti gli Stati parte dell'Unione, contribuendo notevolmente all'armonizzazione degli istituti processuali degli Stati membri.

## **2. La genesi della Direttiva. Il Programma di Stoccolma del 2010.**

La Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime<sup>1</sup> in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (da questo momento in poi, semplicemente Direttiva) è stata adottata il 25 ottobre 2012 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione e gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli obiettivi ivi fissati entro il 16 novembre 2015.

La Direttiva stabilisce norme minime, lasciando quindi gli Stati liberi di ampliare lo standard di tutela prevista individuati in sede europea, e sostituisce la Decisione Quadro 2001/220/CE relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. A differenza di quest'ultima, la Direttiva presenta un contenuto più vasto, articolato ed organico<sup>2</sup>, ponendosi con maggiore consapevolezza, forte anche dell'esperienza maturata nel tempo nella garanzia della vittima e rispondendo alla necessità di predisporre uno *strumento complessivo di tutela delle vittime* emersa

---

<sup>1</sup> Considerazioni introduttiva (11).

Quindi, è permesso gli Stati ampliare lo standard di tutela prevista nella Direttiva.

<sup>2</sup> Non va trascurato che la Decisione Quadro costituisce il primo organico e unitario intervento comunitario riguardante la vittima di reato e, sino al 2012, ha costituito – insieme alla Direttiva 2004/80/CE – la disciplina di riferimento sulla posizione della vittima di reato. La Direttiva del 2012 si pone con maggiore consapevolezza, forte dell'esperienza maturata nel tempo.

La Decisione Quadro è stata adottata il 15 marzo 2001 dal Consiglio dell'Unione nell'ambito del Titolo VI del TUE sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Finalità precipua della Decisione Quadro era quella di prestare una tutela minima alla vittima di reato nell'ambito dello sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rendendosi all'uopo opportuno "*trattare le esigenze della vittima in maniera globale e coordinata, evitando soluzioni frammentarie o incoerenti che possano arrecare pregiudizi ulteriori*".

nel Programma di Stoccolma del 2010.

*Il programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini* - che stabilisce una nuova agenda per l'Unione europea in materia di giustizia, libertà e sicurezza per il periodo 2010-2014 - è stato adottato dal Consiglio europeo nel 2009 con lo scopo di sviluppare ulteriormente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (paragrafo 1 del Programma).

Nell'ambito di "*un' Europa del diritto e della giustizia*" (cap. 3) si poneva l'attenzione sul rilievo che poteva assumere la vittima di reato all'interno del processo, potendosi all'uopo adottare particolari misure di protezione effettiva in tutta l'Unione (par. 3.3.1) e, nell'ottica di uno spazio giudiziario europeo, pensare all'utilizzo della videoconferenza per risparmiarle lo stress di assistere al processo (par. 3.4)

Il Consiglio europeo ha dunque ritenuto necessario un approccio integrato e coordinato alle vittime di reato per assicurare la realizzazione dei loro diritti e migliorare il sostegno offerto anche attraverso la predisposizione di *reti europee*. Motivi questi che spingevano il Consiglio europeo a chiedere alla Commissione e gli Stati membri una riflessione sulle modalità per migliorare «*la normativa e le misure pratiche di sostegno per tutelare le vittime e migliorare l'applicazione degli strumenti esistenti*» e sull'opportunità di predisporre uno «*strumento giuridico complessivo relativo alla tutela delle vittime*» che comprendesse, sostituendole, la Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato e la Decisione Quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (par. 2.3.4).

Miglioramento della normativa e delle misure pratiche di tutela, da una parte, e strumento giuridico complessivo sulla tutela delle vittime, dall'altra: queste le due indicazioni rivolte alla Commissione e agli Stati membri.

Per rispondere alle suddette sollecitazioni, la Commissione elaborava il *Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma* al fine, appunto, di attuare il programma pluriennale delineato a Stoccolma. Per aumentare la protezione delle

vittime della criminalità si riteneva necessario armonizzare gli strumenti di cui disponevano gli Stati membri, affermandosi che la soddisfazione delle esigenze delle vittime non era meno rilevante del perseguire e condannare l'autore del reato.

Dunque, la Commissione invitava il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione ad approvare il Piano d'azione che, con riferimento alle vittime della criminalità, prevedeva la proposta legislativa per uno strumento complessivo di tutela delle vittime e un piano d'azione comprensivo di misure pratiche, tra cui l'istituzione di un ordine di protezione europeo. Provvedimenti, questi, che avrebbero dovuto essere adottati entro il 2011.

Quindi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione consegnavano la Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo e la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato che sostituiva solo la Decisione Quadro 2001/220/GAI e non anche, nonostante l'invito in tal senso, la Direttiva 2004/80/CE.

### **3. Ratio e principi fondanti della Direttiva. Il nuovo concetto di reato**

La Decisione Quadro veniva sostituita, tuttavia i principi che la permeavano costituivano un punto di partenza.

Invero, nell'ambito del programma di Stoccolma - Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati non ad elaborare una nuova disciplina, bensì ad *«esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime»*<sup>3</sup>. Infatti, la Direttiva è volta non a formulare principi prima d'allora sconosciuti, piuttosto a *«rivedere e integrare i principi enunciati nella Decisione Quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali»*<sup>4</sup>. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ben

---

<sup>3</sup>Considerazione introduttiva (2).

<sup>4</sup>Considerazione introduttiva (4).

consci dell'importanza assunta dal provvedimento del 2001, invitavano

Non si tratta di una soluzione di continuità, ma la naturale evoluzione delle esigenze che col tempo, forti di un retaggio ormai affermatosi nella cultura europea, hanno mostrato tutta la loro attualità. L'Unione europea infatti, con la presente Direttiva, si è posta l'obiettivo innanzitutto di *mantenere* lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e successivamente di *svilupparlo*<sup>5</sup>. La nuova disciplina rappresenta la misura della maturata esperienza acquisita in tema di tutela della vittima da parte delle istituzioni europee<sup>6</sup>.

Merita particolare attenzione la nuova configurazione che assume il reato, che costituisce «*non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali della vittima*». Dalla configurazione del reato così offerta, viene fatto derivare il diritto della vittima di reato ad «*essere riconosciuta e trattata in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta*», dovendosi avere riguardo «*della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate*» e rispetto della sua «*integrità fisica, psichica e morale*»<sup>7</sup>.

Un cambiamento di prospettiva di non poco conto. Considerando il reato *primariamente* un'aggressione ai diritti fondamentali riconosciuti in capo a ciascun soggetto, la vittima di reato acquista una più manifesta rilevanza: la vittima, prima ancora di essere tale, è dunque un soggetto titolare di diritti, gli stessi che la condotta delittuosa lede.

L'attenzione sin ora prestata all'autore del reato si estende anche alla persona offesa, destinataria dunque delle ormai *comprimarie* attenzioni. Si manifesta così

---

<sup>5</sup>Considerazione introduttiva (1)

<sup>6</sup>Sono indizi di questa maturata esperienza le articolate ed estese considerazioni introduttive che consta di 72 punti. La Decisione Quadro del 2001 presentava soltanto 12 considerazioni introduttive ed erano tutte dirette ad introdurre la normativa esponendo quali ne fossero presupposti. Nonostante la funzione sia praticamente la stessa in riferimento alle primissime considerazioni, in quelle successive può apprezzarsi un *quid pluris*. Infatti, quell'esperienza maturata nel tempo si riversa integralmente in dette considerazioni, che dunque si pongono come una sorta di *compendio* che racchiude i principi e le misure principali in tema di tutela della vittima di reato.

<sup>7</sup>Considerazione introduttiva (9).

quel *vittimocentrismo* della politica europea<sup>8</sup>, quella *cultura della vittima* che inevitabilmente informa ed informerà in maniera sempre più intima i sistemi penali degli Stati membri<sup>9</sup>.

#### **4. Struttura della Direttiva. Il “*manifesto dei diritti della vittima di reato*” e le “*disposizioni fondamentali al manifesto dei diritti*”**

La Direttiva si articola in 6 capi e 32 articoli, segno di maggiore approfondimento se rapportati ai 19 articoli della Decisione Quadro e posto che entrambi i provvedimenti disciplinano i medesimi argomenti.

Il primo e il sesto capo sono riservati ai concetti base e agli aspetti puramente formali, rispettivamente alle disposizioni generali sugli obiettivi e sulle definizioni e alle disposizioni finali sul recepimento e il controllo in tal senso.

Quelli che invece riguardano precipuamente la disciplina di tutela sono il secondo, il terzo e il quarto capo della Direttiva, in quanto focalizzano i tre aspetti di cui si compone la tutela offerta alla vittima: 1) *informazioni e sostegno*, 2) *partecipazione al procedimento penale*, 3) *protezione generale e particolare*.

All'interno di ogni capo, ciascun articolo è rubricato in riferimento al diritto riconosciuto, tanto da far apparire il contenuto dei tre capi come un *manifesto dei*

---

<sup>8</sup>DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione giustizia*, 2003, p. 714.

<sup>9</sup>La cultura della vittima così affermatasi è ricavabile anche dai riferimenti alle diverse tipologie di vittima e i diversi *fattori vittimogeni*, quali il sesso (diversi e cospicui i riferimenti alle donne vittime di reato (5) alla violenza domestica e all'infibulazione (6)), la minore età (considerazioni introduttive (7) e (14)), lo status di extracomunitario (considerazioni introduttive (7)), la disabilità (considerazione introduttiva (15)).

Sulla base di tali fattori, si parla di *violenza di genere* (considerazione introduttiva (17)), ossia una forma di discriminazione per la quale la violenza viene esercitata contro la persona a causa del suo genere, della sua identità di genere, della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Questa si estrinseca attraverso una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette (quella commessa dal coniuge o dall'ex coniuge o dal partner della vittima con un altro membro della sua famiglia - considerazione introduttiva (18)), la violenza sessuale, la tratta di esseri umani, la schiavitù, i matrimoni forzati, l'infibulazione, i "reati d'onore".

*diritti della vittima di reato.*

Il quinto capo, invece, consta di *disposizioni* che possono dirsi *funzionali* al *manifesto dei diritti*, dal momento che riguardano la formazione degli operatori e la cooperazione e il coordinamento interstatale dei servizi.

#### **4.1 Definizioni e obiettivi**

Per *vittima* si intende la persona fisica che ha subito un danno psicofisico o patrimoniale causato direttamente dal reato, ovvero il familiare della persona la cui morte è stata causata dal reato e che da quella stessa morte ha riportato un danno<sup>10</sup>.

L'*obiettivo* della Direttiva è garantire la vittima di reato attraverso l'*informazione* e l'*assistenza*, la *protezione* e la *partecipazione al procedimento penale*.

Tale garanzia si attua in primo luogo attraverso il riconoscimento e poi attraverso un trattamento rispettoso, sensibile, personalizzato, professionale e non discriminatorio, prescindendo dal titolo con il quale la vittima soggiorna nello Stato membro<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Art. 2 della Direttiva.

Non tutti i familiari della vittima possono beneficiare dei diritti ad essa riconosciuti, ma soltanto il coniuge e il convivente quando la convivenza avvenga all'interno dello stesso nucleo familiare in modo stabile e continuo, parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima.

Possono essere stabilite delle procedure per limitare i familiari ammessi a esercitare i diritti riconosciuti alle vittime di reato, così come possono essere determinati meccanismi per comprendere tra i familiari chi abbia la priorità nell'esercizio detti diritti.

<sup>11</sup> Art. 1 della Direttiva.

Ciò deve avvenire all'interno di tutti quei contesti in cui si realizzi un contatto con la vittima, quindi con riferimento ai servizi di assistenza alle vittime, all'autorità competente operante nel procedimento penale ovvero ai servizi di giustizia riparativa, intendendosi per tali i procedimenti che permettono una partecipazione attiva della vittima e un contatto tra questa e l'autore del reato per una risoluzione consensuale con l'aiuto di un soggetto terzo imparziale (art. 2)

Inoltre, nel caso in cui la vittima dovesse essere un minore, intendendosi per tale una persona dell'età inferiore agli anni diciotto (art. 2), bisognerà procedere di volta in volta attraverso valutazioni individuali al fine di venire incontro alle sue esigenze derivanti dall'età e dal grado di maturità acquisito, consentendo sempre un'informazione precisa in merito alle

## **4.2 Il manifesto dei diritti della vittima di reato, ossia i Capi 2, 3 e 4 della Direttiva**

La tutela della vittima si realizza attraverso i tre aspetti su esposti, tutti forieri di precipi diritti riconosciuti in capo ad essa: *informazione e sostegno*<sup>12</sup>, *partecipazione al procedimento penale*<sup>13</sup>, *protezione generale e specifica*<sup>14</sup>.

Questi i tre aspetti in cui si sostanzia la tutela offerta alla vittima di reato, che non a caso costituiscono la rubrica dei tre Capi della Direttiva che enunciano i diritti ad essa riconosciuti.

Pertanto, tali Capi (2, 3 e 4) costituiscono un *manifesto dei diritti della vittima di reato*, un riferimento di cui i legislatori europei non potranno fare a meno nei processi di riforma e modernizzazione dei sistemi penali, partecipando concretamente al processo di armonizzazione sempre più attuale e cogente.

### **4.2.1. Informazione e sostegno.**

La tutela della vittima si realizza, in una fase prodromica al momento prettamente processuale, attraverso un sistema efficiente di *informazione*, volto a porla nelle condizioni di avere contezza dei diritti di cui è titolare e di quanto si rende necessario per una consapevole attività che potrà svolgere in seno al procedimento, e di *sostegno* durante l'inevitabile processo di vittimizzazione.

*α. Diritto di comprendere e di essere compresi.* Tanto al momento del primo contatto (in cui la vittima potrà farsi accompagnare da una persona a sua scelta per facilitare l'impatto emotivo) quanto in ogni altra interazione con qualsiasi autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, la vittima dovrà essere messa nelle condizioni di comprendere la sua situazione e allo stesso tempo dovrà essere

---

misure e ai diritti, anche nei confronti di chi esercita su di lui la potestà genitoriale o altra rappresentanza legale.

<sup>12</sup> Capo 2 della Direttiva.

<sup>13</sup> Capo 3 della Direttiva.

<sup>14</sup> Capo 4 della Direttiva

compresa. A tale scopo, le comunicazioni dovranno essere fornite (oralmente e per iscritto) in un linguaggio tale da essere facilmente comprensibili, commisurando il tenore comunicativo alle personali caratteristiche della vittima<sup>15</sup>.

*β. Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente.* È sin dal primo contatto con una autorità competente nell'ambito del procedimento che la vittima deve avere contezza di tutta una serie di informazioni funzionali all'accesso ai diritti che le sono riconosciuti<sup>16</sup>. L'entità dei dettagli delle informazioni fornite possono anche variare in riferimento alle circostanze personali della vittima e alla tipologia di reato subito, potendo quindi procrastinarsi nelle successive fasi del procedimento l'esposizione degli stessi<sup>17</sup>.

*γ. Diritti della vittima al momento della denuncia.* Il momento della denuncia il più delle volte coincide con il momento in cui si realizza il primo contatto con l'autorità<sup>18</sup>. Deve essere assicurata alla vittima la possibilità di presentare la denuncia

---

<sup>15</sup>Art. 3 della Direttiva.

La persona che accompagna la vittima al momento del primo contatto con l'autorità che agisce nell'ambito del procedimento penale non dovrà, comunque, pregiudicare gli interessi della vittima né tanto meno il procedimento stesso nel suo svolgersi.

<sup>16</sup>Di regola, le informazioni dovrebbero essere spedite all'ultimo recapito postale conosciuto o inoltrate all'indirizzo di posta elettronica fornito dalla vittima all'autorità competente, mentre nel caso di informazioni ad un numero elevato di vittime si dovrebbe poter ricorrere alla stampa o al sito web ufficiale dell'autorità competente ovvero a qualsiasi altro canale di comunicazione (Considerazione introduttiva (27)).

<sup>17</sup>Art. 4 della Direttiva

Le informazioni sono funzionali all'esercizio dei diritti sanciti dalla stessa Direttiva e riguardano:

- a) il tipo di assistenza che si può ricevere e chi può fornirla, compresa quella sanitaria;
- b) la procedura per la presentazione della denuncia;
- c) le condizioni per ottenere le eventuali misure necessarie di protezione;
- d) le condizioni per l'accesso all'assistenza legale ovvero al patrocinio a spese dello Stato o altra forma di assistenza;
- e) le condizioni per l'accesso ad un risarcimento;
- f) le condizioni per avvalersi di un'interprete o di un traduttore;
- g) le procedure per tutelare i propri interessi all'interno dello Stato membro del primo contatto qualora il reato è stato commesso in altro Stato membro;
- h) le procedure per denunciare la violazione dei propri diritti da parte dell'autorità competente;
- i) l'indicazione dei soggetti a cui rivolgersi per il caso di specie;
- j) l'indicazione dei servizi di giustizia riparativa disponibili;
- k) le condizioni per il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale.

<sup>18</sup>Il momento in cui viene presentata la denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale, così come il momento in cui le autorità si attivano d'ufficio (Considerazione introduttiva (22)).

relativa al reato subito utilizzando la lingua che comprende oppure avvalendosi di un'assistenza linguistica. Alla vittima dovrà essere consegnato un avviso di ricevimento scritto della denuncia, dovendo, nel caso, essere tradotta gratuitamente in una lingua che la vittima comprenda<sup>19</sup>.

**δ. Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso.** La vittima deve essere informata senza ritardo sul diritto di *chiedere e ottenere* informazioni sul proprio caso<sup>20</sup>, quindi sulla decisione circa il mancato esercizio dell'azione penale e relative motivazioni, sulla data e il luogo del processo e sui capi di imputazione formulati, sull'eventuale sentenza definitiva e relative motivazioni, sullo stato del procedimento, sulla scarcerazione o sull'evasione dell'indagato/imputato/condannato e sulle misure adottate a sua tutela<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup>Art. 5 della Direttiva.

L'avviso di ricevimento scritto dovrebbe contenere i riferimenti agli elementi essenziali del reato, al tipo di reato, all'ora e al luogo in cui è stato commesso, al danno causato e all'ora e al luogo in cui la denuncia è stata sporta in modo da servire come prova dell'avvenuta denuncia (Considerazione introduttiva (24)).

Nonostante non si prescinda dall'osservanza delle norme sulla prescrizione, la denuncia presentata in ritardo per timore di umiliazioni, stigmatizzazioni o ritorsioni non dovrebbe precludere il rilascio dell'avviso di ricevimento scritto (Considerazione introduttiva (25)).

<sup>20</sup>Le vittime dovrebbero essere rese edotte dall'autorità competente circa estremi della persona a cui rivolgersi per ottenere informazioni sul proprio caso, a meno che non abbia espresso la volontà di non ricevere informazioni di tal genere (Considerazione introduttiva (29)).

Inoltre, non dovrebbero essere fornite le informazioni che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del procedimento, arrecare danno ad un determinato caso o ad una persona in quanto la loro divulgazione potrebbe interferire con la loro sicurezza (Considerazione introduttiva (28)).

<sup>21</sup> Art. 6 della Direttiva.

Sarà la vittima a chiedere di ottenere o meno le informazioni riguardanti il suo caso e in qualsiasi momento la sua volontà potrà essere modificata. L'autorità competente è vincolata dalla volontà della vittima, a meno che le informazioni non devono essere comunicate al fine di permettere alla vittima di partecipare attivamente al procedimento.

Le motivazioni sul mancato esercizio dell'azione penale o sull'eventuale sentenza definitiva possono essere fornite integralmente o in sintesi, a meno che la decisione sia stata adottata da una giuria o le motivazioni siano riservate.

Le informazioni sulla scarcerazione o sull'evasione dell'indagato/imputato/condannato vengono rese sempre su richiesta della vittima e in presenza di pericolo o rischio di danno nei suoi confronti, a meno che vi sia un rischio per l'autore del reato.

Inoltre, non dovrebbero essere fornite le informazioni che potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento del procedimento

Già gli artt. 419, 429 e 456 c.p.p. prevedono, rispettivamente, la notificazione della data del luogo e dell'ora dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato.

ε. *Diritto all'interpretazione e alla traduzione.* Ove richiesto, la vittima che non comprende o non parla la lingua utilizzata nell'ambito del procedimento ottiene gratuitamente un interprete durante le fasi in cui dovrà essere sentita o partecipare alle udienze. Laddove fosse imprescindibile la presenza fisica dell'interprete al fine dell'esercizio dei diritti ovvero della comprensione del procedimento, non è possibile utilizzare strumenti di comunicazione a distanza. Lo stesso vale per la traduzione delle informazioni essenziali per l'esercizio dei diritti, fornita gratuitamente e per iscritto, in particolare per quelle inerenti alla data e al luogo del processo, alla decisione che esaurisce il procedimento e alla relativa motivazione. Inoltre, la vittima può presentare una richiesta opportunamente motivata affinché un documento venga considerato fondamentale e quindi tradotto<sup>22</sup>.

ζ. *Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime.* Nell'ottica di garantire un effettivo sostegno alla vittima, è affidato un ruolo fondamentale ai *servizi di assistenza alle vittime*, enti pubblici o privati che devono fornire alle vittime informazioni sui loro diritti, sostegno emotivo e psicologico, consigli sugli aspetti finanziari e pratici, consigli relativi al rischio e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e ripetuta, delle intimidazioni e delle ritorsioni. Inoltre, accanto ai *servizi generali di assistenza* devono essere istituiti *servizi di assistenza specialistica*, gratuiti e riservati, enti specializzati con la funzione di integrare l'attività delle organizzazioni di assistenza. Questi enti dovranno prestare una mirata attenzione alle vittime le cui particolari necessità derivano dall'aver subito un danno rilevante a seguito di un reato particolarmente grave<sup>23</sup>. I *servizi* possono essere enti pubblici o

---

<sup>22</sup>Art. 7 della Direttiva.

La motivazione delle decisioni che esauriscono il procedimento dovrà essere tradotta integralmente o in sintesi, a meno che non si tratti di una decisione di una giuria o la motivazione è riservata.

Ancorché fondamentale, non c'è l'obbligo di tradurre integralmente il documento bensì le parti rilevanti al fine di garantire alla vittima una partecipazione attiva al procedimento. Inoltre, se non pregiudica l'equità del procedimento, la traduzione dei documenti fondamentali può avvenire oralmente o potrà essere fornito un riassunto orale.

La necessità dell'interpretazione e della traduzione dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente, non costituendo un automatismo. Orbene, la richiesta motivata di un interprete o di una traduzione potrebbe essere respinta: in questo caso, la vittima può impugnare la decisione e la regolamentazione della stessa è rimessa ai legislatori nazionali.

In ogni caso, la richiesta dell'interprete o della traduzione o l'impugnazione del diniego non potranno costituire un prolungamento irragionevole del procedimento.

<sup>23</sup>I servizi di assistenza specialistica devono fornire alloggi e altre sistemazioni temporanee quando è necessario assicurare un luogo sicuro laddove è presente un alto rischio di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, assistenza mirata e integrata e relativa

privati, organizzati su base volontaria o professionale. Le vittime devono potervi accedere gratuitamente e l'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e gli stessi enti di assistenza devono condurla presso i servizi più idonei al singolo caso. L'assistenza dei *servizi* deve essere garantita prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale e non deve essere subordinata alla presentazione di formale denuncia all'autorità competente<sup>24</sup>.

#### **4.2.2. Partecipazione al procedimento penale.**

La vittima ha subito un pregiudizio a seguito del reato, motivo per cui le deve essere assicurata la possibilità di partecipare attivamente alle dinamiche processuali.

**η. Diritto di essere sentiti.** La vittima deve essere sentita nel corso del procedimento e, nondimeno, fornire mezzi di prova. Si dovrà tenere conto dell'età e della maturità personale nel caso in cui si debba sentire un minore<sup>25</sup>.

**θ. Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale.** La vittima deve poter presentare le proprie riserve avverso la decisione di non esercitare l'azione penale, chiedendone un riesame. Dovrà, comunque, essere informata con solerzia del diritto di ricevere le informazioni sufficienti per valutare un'eventuale richiesta di riesame. Nessuna richiesta di riesame può essere avanzata se la decisione di non

---

consulenza alle vittime di violenza sessuale, violenza di genere, violenza nelle relazioni strette.

L'approccio dei servizi di assistenza specialistica dovrebbe essere integrato e mirato, rispondendo alle esigenze specifiche delle vittime, alla gravità del danno subito e al rapporto tra vittima e reo contestualizzandolo nell'ambiente sociale di riferimento (Considerazione introduttiva (38)).

<sup>24</sup>Art. 8 della Direttiva.

Anche i familiari delle vittime potranno avvalersi dell'assistenza fornita dai *servizi*, in ragione delle esigenze e del danno subito a seguito del reato commesso.

L'assistenza deve essere garantita già dal momento in cui la vittima sia stata identificata dalle autorità competenti. Inoltre l'assistenza deve essere fornita senza troppe formalità e attraverso una distribuzione geografica che non renda gravoso usufruirne (Considerazione introduttiva (37)).

<sup>25</sup>Art. 10 della Direttiva.

La regolamentazione dell'audizione della vittima e della sua possibilità di fornire mezzi di prova compete ai legislatori nazionali.

Tuttavia, nel momento in cui alla vittima venga permesso di rendere dichiarazioni o fornire una spiegazione per iscritto si deve ritenere che il diritto di essere sentiti sia stato garantito (Considerazione introduttiva (41)).

esercitare l'azione penale si traduce in una composizione extragiudiziale, qualora contemplata dall'ordinamento nazionale<sup>26</sup>.

1. *Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa.* I servizi di giustizia riparativa sono quei procedimenti volti a permettere la deliberata partecipazione attiva di vittima e reo al fine di una risoluzione della questione con l'ausilio di una persona terza e imparziale<sup>27</sup>. Proprio perché si instaura un contatto tra la vittima e l'autore del reato, i servizi di giustizia riparativa devono essere sicuri e competenti in modo da fugare ogni possibile rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta ovvero intimidazioni o ritorsioni<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup>Art. 11 della Direttiva.

Qualora l'ordinamento interno non dovesse prevedere nessuna facoltà della vittima in caso di mancato esercizio dell'azione penale, dovrà almeno essere garantita la richiesta di riesame per i reati gravi.

In ogni caso, sarebbe opportuno che a decidere il riesame fosse un soggetto diverso da quello che ha adottato la decisione impugnata, a meno che la decisione sia stata presa dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale (Considerazione introduttiva (43)).

<sup>27</sup>Art. 2 della Direttiva.

<sup>28</sup>Art. 12 della Direttiva.

Sebbene inneschi dei circoli virtuosi, il ricorso ai servizi di giustizia riparativa può avvenire solo a determinate e imprescindibili condizioni:

- a) il ricorso ai *servizi di giustizia riparativa* deve sempre essere funzionale al perseguimento degli interesse della vittima, la quale deve fornire il suo consenso libero e informato;
  - b) prima del consenso, la vittima deve ricevere le informazioni circa il procedimento penale, il suo potenziale esito e le modalità di esecuzione di un eventuale accordo;
  - c) l'autore del reato deve almeno riconoscere i fatti essenziali della vicenda;
  - d) l'accordo deve essere raggiunto volontariamente e rilevare in ulteriori procedimenti penali;
  - e) è fatta salva la riservatezza e le interlocuzioni potranno essere rese pubbliche solo su accordo delle parti o per motivi di interesse pubblico laddove lo disponga la legge nazionale.
- Un tipico strumento di giustizia riparativa quale la mediazione trova applicazione nell'ambito della giustizia penale minorile, in cui si privilegia la soluzione del conflitto che altrimenti dovrebbe essere risolto dall'autorità giudiziaria: in questo modo, l'obiettivo non è tanto la restaurazione dell'ordine giuridico violato bensì la ricomposizione dei rapporti sociali attraverso soluzioni offerte da chi il conflitto l'ha causato (il minore autore del reato) e chi il conflitto l'ha dovuto subire. Un meccanismo siffatto è foriero di benefici per entrambe le parti, in quanto la vittima può comprendere il comportamento del reo e ottenere a volte anche il suo pentimento, il reo minorente può avere contezza delle conseguenze derivanti dalla sua condotta.

Cfr. A. CIAVOLA, V. PATANÈ, *La specificità delle formule decisorie minorili* in AA. VV., *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di E. ZAPPALÀ, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 159 - 161.

Il rinvio dei casi ai sistemi di giustizia riparativa dovrà essere facilitato per due motivi: risparmierebbe alla vittima l'ingresso nel circuito processuale e le relative conseguenze e, in un'ottica di economia di sistema, si cercherebbe di far fronte all'inflazione dei processi qualora il reato non porta con sé i connotati di una gravità che necessita l'attivazione della macchina processuale.

κ. *Diritto al patrocinio a spese dello Stato.* Dove ne ricorrano le condizioni, la vittima deve aver accesso al patrocinio a spese dello Stato<sup>29</sup>.

λ. *Diritto al rimborso delle spese.* La vittima che partecipa al procedimento penale affronta delle spese e per tal motivo deve avere la possibilità di ottenerne il rimborso in relazione al ruolo assunto all'interno del procedimento<sup>30</sup>.

μ. *Diritto alla restituzione dei beni.* Nell'ambito del procedimento, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro di taluni beni che possono appartenere anche alla vittima. Nel qual caso tali beni devono essere restituiti senza ritardo, a meno che sia il procedimento ad esigere altrimenti<sup>31</sup>.

ν. *Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale.* Nell'ambito del procedimento penale la vittima ha diritto ad ottenere una decisione circa il risarcimento dovuto dall'autore del reato, dovendo essere promosse le misure volte ad incoraggiare l'autore del reato ad apprestare il risarcimento dovuto e adeguato<sup>32</sup>.

ξ. *Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro.* Devono essere adottate le misure finalizzate a ridurre le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui il reato è stato commesso, permettendo la denuncia del reato presso l'autorità competente dello Stato membro di residenza (il quale la trasmetterà con solerzia all'autorità competente dello Stato membro in cui il reato è stato commesso), deve rendersi possibile la deposizione della vittima subito dopo la denuncia del reato e deve farsi ricorso alle tecniche di partecipazione a distanza<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>Art. 13 della Direttiva.

Le condizioni per beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

<sup>30</sup>Art. 14 della Direttiva.

Condizioni e norme procedurali sono stabilite dai singoli ordinamenti.

<sup>31</sup>Art. 15 della Direttiva.

Anche in questo caso, i singoli ordinamenti sono liberi nel predisporre le procedure più opportune necessarie a garantire la restituzione dei beni.

<sup>32</sup>Art. 16 della Direttiva.

È fatta salva la possibilità che gli ordinamenti interni prevedano che la decisione sul risarcimento dovuto alla vittima da parte dell'autore del reato venga presa in un procedimento giudiziario diverso.

<sup>33</sup>Art. 17 della Direttiva.

Dalla lettura dell'articolo è possibile evincere che la possibilità di presentare denuncia presso l'autorità competente dello Stato di residenza è possibile qualora la vittima non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui il reato è stato commesso oppure nel caso in cui non

#### **4.2.3. Protezione delle vittime e riconoscimento delle vittime con specifiche esigenze di protezione.**

Informata, assistita, attiva e consapevole partecipa del procedimento penale, la vittima necessita di essere protetta affinché non abbia a verificarsi nuovamente la vittimizzazione.

Ma la protezione non può essere generica, in quanto ogni vittima ha proprie caratteristiche personali ed è stata soggetta ad una determinata vittimizzazione. Di conseguenza, si rende necessaria una tempestiva *valutazione individuale* per definire le precise esigenze di protezione e individuare le misure più idonee. La *valutazione individuale* deve tener conto delle caratteristiche personali, del tipo di reato subito e delle circostanze dello stesso, del danno notevole o del danno apparente subito dalla vittima, della gravità del reato, dell'eventuale discriminazione o pregiudizio che ha fornito il movente alla condotta criminosa, della relazione o della dipendenza che lega la vittima al reo, del contesto in cui il reato si è consumato (terrorismo, criminalità organizzata, tratta di esseri umani, violenza di genere). La *valutazione individuale* avviene con la partecipazione della vittima e può anche essere aggiornata nel corso del procedimento penale<sup>34</sup>.

Il ruolo di primo piano ricoperto dalla *valutazione individuale* delle esigenze derivanti dal tipo di vittimizzazione e del reato subito è il più chiaro indice di come gli sviluppi degli studi criminologici sulla vittima abbiano positivamente sollecitato il legislatore europeo nel predisporre un testo normativo dotato di un apprezzabile livello di empatia nei confronti della persona offesa dal reato.

o. *Diritto alla protezione.* È assicurata un'adeguata protezione alla vittima e ai suoi familiari onde fugare il rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta, ritorsioni o intimidazioni, danni emotivi o psicofisici e garantire il rispetto della dignità durante gli interrogatori e le testimonianze<sup>35</sup>.

---

abbia desiderato farlo per la gravità del reato (e sempre in accordo con il diritto nazionale dello Stato membro). Quindi, è presumibile l'impossibilità di sporgere denuncia presso l'autorità competente dello Stato membro di residenza nel caso in cui la vittima non abbia desiderato sporgere presso l'autorità competente dello Stato membro in cui il reato è stato commesso e, inoltre, quando il reato non possa essere qualificato come grave.

<sup>34</sup>Art. 22 della Direttiva.

<sup>35</sup>Art. 18 della Direttiva.

Vengono fatti salvi i diritti della difesa.

**π. Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato.** Il contatto con il reo potrebbe constare per la vittima un impatto psicologico notevole. È quindi necessario ridurre al minimo indispensabile i contatti tra la vittima (ed eventualmente i familiari) e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, sempre che non sia lo stesso procedimento ad imporlo. Per cercare di venire incontro a tale necessità, i locali giudiziari dovrebbero essere muniti di zone di attesa riservate alle vittime<sup>36</sup>.

**ρ. Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali.** Durante la fase delle indagini, la vittima deve essere sentita senza ritardo dopo che questa ha provveduto a denunciare il fatto presso l'autorità competente; le audizioni della vittima, che può essere accompagnata dal suo legale o da altra persona a sua scelta, devono essere limitate e avere luogo solo quando strettamente necessario ai fini delle indagini, così come le visite mediche<sup>37</sup>.

**ς. Diritto alla protezione della vita privata.** La pubblicità del processo penale potrebbe causare non poche difficoltà nella tutela della vita privata della persona offesa. Per tale ragione, le autorità competenti possono adottare le misure necessarie a garantire la vita privata della vittima – anche sulla scorta delle caratteristiche personali rilevate nell'ambito della valutazione individuale – con riferimento ai dati personali, all'immagine e alle informazioni che permettono la sua identificazione, in particolare quando la vittima è minorenn<sup>38</sup>.

**τ. Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale.** A seguito della *valutazione individuale*, potrebbero essere adottate le misure necessarie per venire incontro alle esigenze specifiche di protezione di talune vittime e sono previste diverse misure a seconda della fase del procedimento. Durante le indagini, le misure riguardano le *audizioni* della vittima: queste si svolgono in locali appositi o adattati e vengono effettuate da

---

<sup>36</sup>Art. 19 della Direttiva.

<sup>37</sup>Art. 20 della Direttiva.

Ciò deve avvenire senza precludere l'esercizio dei diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Inoltre, la vittima può anche scegliere di non farsi accompagnare né dal rappresentante legale né da altra persona purché motivi la sua decisione.

<sup>38</sup>Art. 21 della Direttiva.

Se da una parte la vita privata della vittima necessita di idonee garanzie, dall'altra non si può non prendere in considerazione la libertà d'espressione, di informazione e del pluralismo: per tal motivo, i media sono incoraggiati ad adottare dei documenti di autoregolamentazione.

operatori all'uopo formati o tramite essi, possibilmente sempre dalle stesse persone e dello stesso sesso della vittima qualora abbia subito violenza sessuale, violenza di genere o violenza nelle relazioni strette (a meno che non stia provvedendo il pubblico ministero un giudice). Durante le altre fasi del procedimento, le misure sono finalizzate a rendere l'ingresso nella macchina processuale il più indolore possibile: svolgimento dell'udienza a porte chiuse, evitare il contatto tra vittima e l'autore del reato ovvero rendere possibile l'audizione della vittima senza che questa sia fisicamente presente attraverso l'utilizzo di strumenti per la comunicazione a distanza, evitare le domande riguardanti la vita privata che non abbiano attinenza con il reato per cui si procede<sup>39</sup>.

*v. Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale.* Quando la vittima del reato è minorenni si presume che abbia sempre specifiche esigenze di protezione<sup>40</sup>, essendo insita nella giovane età la vulnerabilità. Quindi, oltre alle misure esposte sopra, sono previste ulteriori misure proprio per le vittime minorenni: durante le indagini, le audizioni del minore possono essere registrate e tali registrazioni formano prove all'interno del processo, le autorità competenti nominano un rappresentante speciale qualora gli esercenti potestà genitoriale si trovino in conflitto di interesse oppure quando il minore è separato dalla famiglia e in questo caso godono del diritto di consulenza e di rappresentanza legale<sup>41</sup>.

### **4.3. Le disposizioni funzionali al manifesto dei diritti**

I diritti sopra illustrati possono dirsi effettivi soltanto se concretamente e consapevolmente esercitati dal suo titolare. Tuttavia, non tutti coloro che si trovino nella condizione di aver subito un reato possiedono una preparazione giuridica che

---

<sup>39</sup>Art. 23 della Direttiva.

<sup>40</sup>Art. 22 della Direttiva.

<sup>41</sup>Art. 24 della Direttiva.

Qualsiasi registrazione vocale o audiovisiva è utilizzata secondo le norme del diritto nazionale. Quando vi sono dei dubbi sull'età della vittima che si ritiene minorenni, questa si presume tale.

Il minore, inoltre, non deve vedersi conculcato il diritto ad essere sentito a causa dell'età (Considerazione introduttiva (42)).

le porta a sapersi districare con dimestichezza tra le fasi di cui si compone il procedimento penale.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono dimostrati consapevoli di ciò e per questa ragione hanno riservato una disposizione interamente dedicata alla *formazione degli operatori*, ossia di tutti coloro che, a causa della funzione o del servizio o della professione svolta, entrano inevitabilmente in contatto con la persona offesa<sup>42</sup>. Infatti, solo se chi starà in contatto con la vittima avrà la necessaria preparazione potrà indicarle le garanzie e i diritti che le spettano.

Gli operatori a cui la Direttiva fa riferimento sono gli agenti di polizia e il personale giudiziario, i giudici e pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa. Ognuno di loro svolge mansioni diverse, ma accomunate dall'esigenza di saper gestire fruttuosamente gli inevitabili contatti con la vittima di reato: la formazione, quindi, è richiesta affinché l'operatore sappia riconoscere le vittime e, di conseguenza, trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

a) *Gli agenti di polizia il personale giudiziario* dovranno ricevere una duplice formazione generale e specialistica, di livello appropriato al tipo di rapporto e di contatto che intratterranno con la vittima al fine di riservarle un trattamento imparziale, rispettoso e professionale.

b) *I giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati* dovranno ricevere una formazione generale e specialistica in modo che vengano sensibilizzati alle esigenze delle vittime.

c) *Coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa* dovranno anch'essi ricevere un'adeguata formazione per garantire servizi imparziali, rispettosi e professionali. In particolar modo in questo settore, viene focalizzata l'attenzione sull'importanza del finanziamento delle organizzazioni che sostengono le vittime al fine di incoraggiare le iniziative di formazione.

Ma la conoscenza dei diritti di cui sono titolari le vittime non passa soltanto attraverso gli operatori, ma, e forse soprattutto, delle *azioni* e dalle *campagne di informazione e sensibilizzazione, programmi di ricerca e di istruzione* attraverso i media e internet al fine di ridurre i rischi relativi alla vittimizzazione primaria, secondaria e ripetuta, i rischi di intimidazione e di ritorsione, in particolare dedicando

---

<sup>42</sup> Art. 25 della Direttiva.

maggior attenzione ai gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette<sup>43</sup>.

È agevole notare come il "*manifesto dei diritti delle vittime di reato*" si apra con l'informazione e le "*disposizioni funzionali al manifesto dei diritti*" si concedano con l'informazione. Il diritto di informazione chiude il cerchio. Sono due tipologie di informazioni diverse: la prima costituisce il diritto della vittima di reato ad avere contezza di quanto gli spetta per reagire attivamente contro il male subito, la seconda è un'informazione rivolta alla società con finalità di prevenzione. È l'informazione, dunque, che gioca un ruolo importante, quasi strategico, nella conoscenza e quindi nell'esercizio dei diritti e nella prevenzione. E la Direttiva mostra di esserne ben consapevole.

---

<sup>43</sup>Art. 26 della Direttiva.